DELIBERAZIONE N. 80 DEL - 1 111 1111

ATTIVITA' PER LA DISCIPLINA DELLE OGGETTO: REGOLAMENTO VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" - MODIFICA

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 81 del 04.03.2014 della Struttura Complessa Gestione Attività Amministrative di Supporto dalla cui istruttoria si evince che:

"" VISTA la deliberazione n. 391 del 29.10.2010 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale e del relativo Piano di Organizzazione, che individua, nell'ambito della S.C. Gestione Attività Amministrative di Supporto, in capo alla S.S. Affari Generali e Relazioni col Pubblico l'attribuzione della responsabilità del procedimento e delle procedure inerenti il presente atto;

ATTESO che con deliberazione n. 176 dell'11.12.2012, quest'Azienda Ospedaliera ha regolamentato lo svolgimento delle attività di volontariato svolte all'interno dei propri presidi, approvando oltre che al regolamento anche lo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con le singole Associazioni di volontariato, a modifica della deliberazione n. 296 del 17.04.2009;

RILEVATA la necessità di proporre:

a) la modifica dell'art. 2 del regolamento di cui sopra per consentire il rilascio delle autorizzazioni alle Associazione di volontariato anche in corso d'anno, senza penalizzare alcuna richiesta, in quanto l'attuale regolamento delinea nella data del 01 gennaio la decorrenza dell'attività;

b) introdurre una norma (art. 13) a tutela dell'organizzazione aziendale al fine di non creare confusione nella scadenza delle stesse che viene allineata al biennio di pertinenza;

ATTESO che la norma di nuova introduzione comporta la modifica anche dello schema di convenzione tipo, sempre allegato alla deliberazione n. 176/2012 predetta;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri;

RITENUTO, al fine di non creare difficoltà interpretative, riproporre i testi sia del regolamento che della convenzione tipo, completi delle suddette variazioni, allegandoli alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa, per la loro approvazione;

CONSIDERATO che dal presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi;

RILEVATA infine la necessità di dover provvedere all'approvazione del regolamento allegato, al fine di adeguare quanto attualmente in essere, si ritiene proporre di dichiarare immediatamente, ai sensi dell'art. 28, c. 2. L.R. n. 10 del 24.01.1995.""



Tutto quanto sopra premesso

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

ACQUISITO il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

- di adottare, per quanto espresso in premessa, il nuovo Regolamento per l'esercizio delle attività di volontariato presso i presidi dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria ed il nuovo schema tipo di convenzione da sottoscrivere con le singole Associazioni di volontariato, entrambi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- di disporre che il presente Regolamento entri in vigore alla data di approvazione del presente atto deliberativo;
- di dare mandato al Servizio Sociale Ospedaliero di darne ampia diffusione alle Strutture dell'Azienda e alle Associazioni di Volontariato unitamente allo schema tipo di convenzione;
- di dare atto che non vi sono oneri economici aggiuntivi derivanti dall'approvazione del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Nigola GIORGIONE)


Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Altresì

DELIBERA

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n. 10 del 24.01.1995, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Nicola GIORGIONE)

N





REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'A.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO"

Art. 1 - Requisiti di ammissione

Le attività di volontariato prestate all'interno dell' Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" dovranno essere rese in regime convenzionale, come previsto dagli art. 2 e 9 del testo coordinato delle Leggi regionali n. 38/94 e n. 1/04, e solo dalle Associazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi al registro regionale delle associazioni di volontariato o equipollenti

Art. 2 - Richiesta e istruttoria

Ogni Associazione di volontariato, in regola con le disposizioni di cui all'art. 1, dovrà stipulare ogni due anni con l'Azienda Ospedaliera una convenzione, previa richiesta di autorizzazione.

La Direzione Medica dei Presidi procederà all'autorizzazione o al diniego della stessa e alla conseguente stipula della convenzione.

La convenzione dovrà recepire il presente regolamento e disciplinare nello specifico l'attività di volontariato relativamente agli elementi essenziali previsti dalle leggi regionali in materia

Art. 3 - Priorità nella scelta

La priorità nella scelta delle associazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni è effettuata dall' Azienda Ospedaliera di Alessandria nell'ambito dei criteri di cui all'art. 10 del testo coordinato delle Leggi regionali precitata come di seguito riportato:

a) lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;

b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;

c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto nella natura dell'attività da convenzionare;

d) la garanzia della qualità del servizio comprovata da esperienze maturate.

Art. 4 - Sede dell'Associazione

E' fatto obbligo all'Associazione comunicare all'Azienda Ospedaliera la propria sede legale.
All'atto della stipulazione della convenzione l'Azienda Ospedaliera, su richiesta dell'Associazione di volontariato comunicherà l'eventuale disposizione di spazi all'interno dei presidi della stessa, da destinare alle esigenze dell'Associazione di volontariato.

Art. 5 - Norme di tutela per il volontario

Le attività tipiche del volontario, trattandosi delle sole attività di supporto morale, sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente non sono soggette ad alcuna disposizione prevista dalla normativa occupazionale. Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria.

Le prestazioni volontarie e gratuite autorizzate non devono configurare con i volontari e con le associazioni rapporti di dipendenza o subordinazione, contrattuale nè comportano impegno a tempo pieno.





www.regione.piemonte.it/sanita





Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria



E' vietato al volontario accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda Ospedaliera, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio ionizzante e in qualunque altra zona con limitazione di accesso. E' fatto altresì divieto di assistere in qualsiasi forma il paziente sottoposta a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi.

Art. 6 - Ulteriori disposizioni per il volontariato

Le associazioni di volontariato accreditate in Azienda secondo le modalità previste dal presente regolamento, possono richiedere l'autorizzazione a che un proprio associato, espressamente individuato, eserciti il volontariato a favore dell'A.O. per attività diverse da quelle indicate al precedente art. 5.

Ai fini dell'autorizzazione da parte dell'Azienda dovranno verificarsi obbligatoriamente le seguenti condizioni:

- la specifica attività di studio/ricerca ovvero di natura sanitaria-assistenziale deve essere ricompresa tra quelle elencate nello statuto dell'Associazione di volontariato stessa, come validato in occasione dell'inserimento nel Registro regionale delle associazioni di volontariato ex art. 4 L.R. n.38/94 e s.m.i.;

l'interessato deve essere in possesso dei titoli professionali, di studio e le abilitazioni richieste nonché delle iscrizioni ai relativi albi e ordini richiesti dalla normativa vigente per l'assunzione nei corrispondenti profili del personale dipendente del SSN;

l'attività di volontariato di cui al punto precedente deve comunque avere finalità di supporto; pertanto, pur essendo contemplata la possibilità dell'esercizio diretto da parte del volontario di attività sanitaria sul paziente, questa dovrà essere occasionale ed in ogni caso ricondotta alla responsabilità principale di un dirigente dipendente dell'Azienda a tempo indeterminato (es. consulti, presenza in sala operatoria non come primo operatore, ...);

l'interessato dovrà dimostrare di avere un adeguato livello di aggiornamento e formazione relativa all'attività

da espletare.

La specifica attività di volontariato richiesta potrà essere autorizzata, anche se non espressamente elencata nello statuto, solo a condizione che si tratti di mere funzioni di supporto non comportanti attività sanitaria di qualsiasi natura sul paziente (es. supporto amministrativo).

Stante l'attuale sistema assicurativo Aziendale, il volontario, qualora debitamente autorizzato per la specifica attività debitamente documentata, rientra nella copertura assicurativa della polizza infortuni Aziendale e nella copertura assicurativa Aziendale della polizza regionale per danni a terzi.

A tal fine l'autorizzazione dovrà clencare espressamente le singole attività autorizzate ed il periodo di validità dell'autorizzazione, che non potrà essere disposta a tempo indeterminato

L'autorizzazione è comunque soggetta a parere vincolante espresso dal Direttore dei presidi ospedalieri, per le attività che si svolgono in ambito sanitario e dal Direttore amministrativo, per le attività che si svolgono in ambito tecnico-amministrativo nella logica della gratuità e della solidarietà che caratterizza le organizzazioni di volontariato.

Art. 7 - Attività di volontariato

La Direzione Medica dei Presidi stabilisce preventivamente l'orario di accesso alle varie Strutture Complesse, d'intesa con le associazioni di volontariato.

L'accettazione dei volontari è subordinata altresì all'avvenuta dichiarazione di idoneità da parte del Medico Competente, che sottopone i volontari a visita medica di idoneità sanitaria, con eventuali accertamenti, ove ritenuti indispensabili, che saranno effettuati gratuitamente. I volontari nell'espletamento della propria attività sono tenuti al segreto professionale per ogni e qualunque notizia od informazione appresa.











Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria



I volontari autorizzati ad operare presso la Struttura dovranno rispettare le disposizioni vigenti presso la stessa. Sarà cura del volontario utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che andrà a prestare. E' fatto pertanto obbligo a tutti i volontari di munirsi di camice, fornito a cura dell'Associazione di volontariato colorato (di colore preferibilmente azzurro) da indossare durante l'attività prestata.

Ogni volontario è tenuto al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il volontario deve svolgere esclusivamente attività di supporto morale e sociale di carattere non sanitario ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, all'approvvigionamento di generi vari, quali giornali, indumenti, schede telefoniche, ad eccezione delle bevande e del cibo che dovranno essere precedentemente autorizzate dal personale sanitario, a supporto delle cure igieniche elementari, quali truccare, lavare le mani, lavare i capelli, all'accompagnamento dei pazienti deambulanti solo se in precedenza autorizzato dal personale di assistenza, per motivi sociali, all'alimentazione dei pazienti parzialmente autosufficienti, alla sorveglianza notturna (in quest'ultimo caso se precedentemente autorizzato dal personale sanitario e dai famigliari del paziente e per i soli pazienti che versano in particolari situazioni).

I volontari sono muniti di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dal Servizio Sociale della Direzione Medica dei Presidi; il cartellino deve contenere il nome dell'Associazione di volontariato, la dicitura "servizio di volontariato", il cognome ed il nome, l'indicazione dell'Azienda Ospedaliera, la fotografia. Nel periodo di validità della convenzione, nel caso in cui il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda Ospedaliera, sarà cura del Legale rappresentante dell'Associazione restituire il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato al Servizio Sociale; dovranno essere comunicati tempestivamente, sempre al Servizio Sociale, i nominativi dei nuovi volontari indicati ad operare presso le strutture di questa Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione ed il rilascio dei cartellini di riconoscimento.

Sarà cura del Presidente dell'Associazione prendere contatti con il Direttore della Struttura Complessa per concordare un luogo dove i volontari possono lasciare i propri oggetti personali durante il proprio servizio.

E' vietato al volontario di prendere visione di documenti sanitari riguardanti i degenti, intraprendere ed effettuare iniziative di carattere sanitario, assistenziale che rimangono di esclusiva competenza del personale ospedaliero. I volontari devono rispettare le competenze del Medico e del personale di assistenza.

Il mancato rispetto degli obblighi comportamentali posti in capo ai volontari potrà comportare il divieto di accesso alle strutture afferenti all'Azienda ospedaliera, fatte salve le segnalazioni all'autorità giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti.

La presenza dei volontari presso la struttura verrà accertata mediante il registro presenze predisposto a cura del Servizio Sociale e disponibile presso la portineria di Via Venezia per il Presidio SS. Antonio e Biagio o presso la portineria degli atri Presidi per le attività prestate in tali sedi, sul quale il volontario dovrà indicare di volta in volta, la data il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dalla struttura operativa e apporre la propria firma. Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda, all'atto del rilascio del cartellino, sottoscriverà il foglio di presa visione del presente regolamento con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 - Cause e modalità di risoluzione del rapporto in convenzione

L'Associazione ha l'obbligo di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale. In caso di inosservanza di quanto sopra l'Azienda Ospedaliera potrà procedere in qualsiasi momento alla risoluzione della convenzione, senza che l'Associazione abbia a pretendere alcun risarcimento o corrispettivo.




sonitó in solute

www.regione.piemonte.it/sonita



1





Nel caso si riscontrassero inadempienze ai contenuti della convenzione l'Azienda Ospedaliera potrà decidere con effetto immediato la sospensione o risoluzione della convenzione stessa.

140 111

Nel caso in cui la validità dell'iscrizione al registro regionale di iscrizione delle associazioni di volontariato venisse meno, nel corso della durata della convenzione l'Azienda Ospedaliera considererà risolta la convenzione stessa. La risoluzione del rapporto verrà formalizzata con lettera raccomandata da sostituire con A.R.. a firma del Direttore Generale e verrà inviata all'Associazione al verificarsi dell'evento risolutivo del rapporto convenzionale ed avrà effetto dal giorno di ricevimento della stessa, senza che nulla l'Associazione abbia a pretendere.

Art. 9 - Forme e modalità di verifica e controllo

L'Azienda Ospedaliera, mediante i propri uffici, potrà accertare in qualsiasi momento e con ogni modalità, il regolare svolgimento controllo degli stessi, a rapporto ai costi/benefici.

Art. 10 - Copertura assicurativa

I volontari che operano presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera sono coperti da polizza assicurativa a cura dell'Azienda or e u

Art. 11 - Impegni dell'Azienda

L'Azienu.

·gna a:

- accogliere all memo della struttura ospedaliera;

- favorire iniziative su temi specifici anche mediante partecipazione a corsi tematici;

- informare i propri responsabili Medici e infermieristici e, attraverso loro i cittadini ricoverati, sulle finalità del Volontariato e sui contenuti del presente Regolamento.

Il contenuto e tutte le modalità dell'informazione vengono preventivamente concordate tra Direzione Medica dei Presidi ed i Responsabili della Associazione.

L'Azienda Ospedaliera può autorizzare l'eventuale partecipazione dei volontari ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il proprio personale dipendente.

Il personale sanitario e di assistenza fornisce la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio. L'attività dei volontari deve essere svolta con l'obiettivo di concorrere e soddisfare i fabbisogni degli assistiti, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

Per la individuazione dei casi nei quali è possibile la attivazione delle prestazioni dei Volontari, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di SS.CC., i Coordinatori Infermieristici, Tecnici Sanitari e dalla Riabilitazione e le Assistenti Sociali dell'Azienda Ospedaliera provvedono a segnalare ai pazienti la presenza dei Volontari e delle attività svolte.


Art. 12 - Privacy

Ai sensi del D.Lgs 196/03 l'Associazione viene considerata Responsabile, presso la propria sede legale, del trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. E' fatto obbligo al Responsabile dell'Associazione di prevedere:











- a) alla nomina degli incaricati del trattamento, in modo che ogni soggetto che concretamente opera su dati personali sia espressamente autorizzato secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs 196/03.
 L'attività dell'incaricato deve svolgersi secondo le istruzioni e sotto la diretta autorità del Titolare o del responsabile;
- b) all'opportuna sensibilizzazione del personale e dei volontari addetti al trattamento dei dati in ordine alla prescrizione della Legge in materia di privacy per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza cui il personale ed i volontari stessi sono tenuti, nonché del segreto d'ufficio e professionale.
- c) alla vigilanza del personale e dei volontari per il rispetto delle disposizioni di legge secondo le istruzioni impartite.

In ogni caso l'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza con ogni relativa assunzione di responsabilità

Art. 13 - Durata delle convenzioni

Le convenzioni stipulate con l'Azienda Ospedaliera avranno durata biennale a partire dal 01.01.2013. Ogni Associazione di volontariato dovrà inoltrare la richiesta di rinnovo del convenzionamento, entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza tramite il Servizio Sociale, secondo lo schema allegato al presente regolamento. Le Associazioni che presenteranno la richiesta di autorizzazione in corso d'anno verranno convenzionate con scadenza non superiore al biennio di pertinenza.

Art. 14 - Norma finale

L'operatività delle attività a cura dei volontari previste dalla presente regolamentazione decorre dal momento in cui la Direzione Medica dei Presidi per il tramite del Servizio Sociale Ospedaliero, abbia verificato la realizzazione di tutte le condizioni tecniche preliminari con particolare riguardo all'attivazione della copertura assicurativa, all'esecuzione dei controlli sanitari e all'organizzazione dell'accesso dei volontari alle Strutture.

Il presente regolamento potrà essere modificato e/o integrato sulla base delle osservazioni e/o necessità che dovessero emergere nel corso della sua applicazione.





